

Emissioni in atmosfera - valori limite di emissione e prescrizioni

Per l'individuazione dei punti di emissione in atmosfera, si veda la planimetria dei punti di emissione, in scala 1:1000, datata febbraio 2026, allegata alla documentazione pervenuta in data 02/03/2026, assunta al prot. n. 11837.

Operazioni di saldatura

Punto di emissione E33

Parametro: polveri

Valore limite di emissione: 5 mg/m³

Parametro: cobalto e nichel

Valore limite di emissione: 0,5 mg/m³

Parametro: cadmio

Valore limite di emissione: 0,1 mg/m³

Parametro: cromo VI

Valore limite di emissione: 0,1 mg/m³

Operazioni di saldatura

Punto di emissione E18

Parametro: polveri

Valore limite di emissione: 10 mg/m³

Parametro: cobalto, cromo VI, nichel

Valore limite di emissione: 1 mg/m³ con flusso di massa ≥ 5 g/h

Parametro: cadmio

Valore limite di emissione: 0,2 mg/m³ con flusso di massa ≥ 1 g/h

Operazioni di brunitura

Punto di emissione E4

Parametro: sostanze di natura basica, espresse come idrossido di sodio (NaOH)

Valore limite di emissione: 5 mg/m³ con flusso di massa ≥ 50 g/h

Parametro: selenio e suoi composti, espressi come Se

Valore limite di emissione: 1 mg/m³ con flusso di massa ≥ 5 g/h

Parametro: rame e suoi composti, espressi come Cu

Valore limite di emissione: 5 mg/m³ con flusso di massa ≥ 25 g/h

Parametro: acido fosforico

Valore limite di emissione: 5 mg/m³ con flusso di massa ≥ 50 g/h

Operazioni di distensione profilati

Punto di emissione E19

Parametro: composti organici volatili (C.O.V.), espressi come carbonio organico totale (C.O.T.)

Valore limite di emissione: 50 mgC/m³

Operazioni di schiumatura poliuretano
Punto di emissione E20

Parametro: composti organici volatili (C.O.V.)

Valore limite di emissione: quelli stabiliti per le singole classi di sostanze così come definite in Tabella D, Allegato I, Parte II, alla Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006

Operazioni di lavaggio profili in tunnel
Punto di emissione E22

Parametro: composti organici volatili (C.O.V.)

Valore limite di emissione: quelli stabiliti per le singole classi di sostanze così come definite in Tabella D, Allegato I, Parte II, alla Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006.

Per le emissioni di composti etichettati come H351, si ritengono applicabili i valori limite di cui alla classe II della tabella D, Allegato I, Parte II, alla Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006.

Operazioni di produzione calore con impianto di combustione a metano avente potenza potenzialità termica nominale pari a 523 kW posto a servizio del riscaldamento dell'aria per asciugatura post fase di brunitura
Punto di emissione E15

Parametro: Ossidi di azoto (NO₂)

Valore limite di emissione: 350 mg/Nm³

Il valore limite di emissione è riferito ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso anidro del 3% (v/v).

Emissioni in atmosfera non sottoposte ad autorizzazione

Le emissioni in atmosfera, rilasciate dai punti identificati con le sigle da E23 a E32, E34, E35 E36, E37, afferenti ad impianti termici civili alimentati a metano, aventi complessivamente potenza termica nominale pari a 1.379,44 kW sono escluse dal campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006.

Le emissioni in atmosfera, rilasciate dal punto E6, relative alla fase di asciugatura dei profili dopo la brunitura, risultano, ai sensi dell'art. 272, comma 5, escluse dal campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006.

Procedure di avvio impianto per il nuovo punto di emissione E33

L'impresa, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti oggetto di modifica sostanziale afferenti ai punti di emissione E33 né da comunicazione alla Provincia.

La messa a regime degli impianti deve essere coincidente con la messa in esercizio degli stessi.

Entro 60 giorni successivi dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla Provincia, quanto segue:

1. i risultati delle misurazioni alle emissioni effettuate in un periodo rappresentativo di marcia controllata dell'impianto;
2. che tutti i punti di emissione sono stati identificati con segnaletica fissa e numerazione corrispondente a quella individuata nella "Planimetria dei punti di emissione in atmosfera", in scala 1:1000, datata febbraio 2026, allegata alla documentazione pervenuta in data data 02/03/2026, assunta al prot. n. 11837.

Entro 12 mesi dal ricevimento del presente provvedimento di autorizzazione:

3. al fine di monitorare l'efficienza del sistema di trattamento posto a servizio delle operazioni di saldatura afferenti al **punto di emissione E33**, si prescrive di installare una sonda di rilevazione delle polveri con principio di misura triboelettrico od elettrodinamico e di dare evidenza dell'avvenuta installazione.

Prescrizioni ed adempimenti per il punto di emissione E14

Le emissioni in atmosfera rilasciate dal punto di emissione E14, afferente all'impianto di combustione alimentato a metano, avente una potenza termica nominale pari a 1.600 kW e posto a servizio della fase di brunitura, sono soggette agli adempimenti previsti dall'art. 273-bis del D. Lgs. n. 152/2006.

Il gestore dello stabilimento deve presentare istanza di adeguamento ai sensi del medesimo art. 273-bis almeno due anni prima delle date previste dal comma 5) del medesimo articolo e, pertanto, entro e non oltre il 1° gennaio 2028, nonché rispettare i valori limite di emissione previsti dal punto 1.3 - "Seconda tabella dell'Allegato I alla Parte V" - entro e non oltre il 1° gennaio 2030.

Inoltre, alle normali condizioni di esercizio, le condizioni operative del medio impianto di combustione a metano devono essere assicurate attraverso l'alimentazione automatica del combustibile, le cui modalità devono essere descritte nella suddetta istanza di adeguamento.

Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, il medio impianto di combustione a metano deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile entro e non oltre il 1° gennaio 2030.

Per consentire la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile ai sensi del suddetto articolo, il sistema di controllo della combustione deve essere in grado di garantire il mantenimento in continuo dei valori di rendimento verificati in fase di collaudo e di quelli applicabili ai sensi della normativa vigente, anche in presenza di variazioni delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aria comburente o del combustibile.

Tale condizione si considera rispettata qualora sia utilizzato un sistema di regolazione automatica che preveda la misura in continuo del tenore di ossigeno residuo nelle emissioni oppure dei valori espressi in termini di massa di comburente e combustibile.

I dispositivi di misura a tal fine utilizzati devono essere compatibili con i sistemi realizzati secondo la norma UNI EN 298:2012 e devono essere tarati in conformità alle modalità e alle periodicità previste nelle istruzioni tecniche rilasciate dal produttore.

Misure analitiche di autocontrollo

- a) Operazioni di brunitura, schiumatura poliuretano, lavaggio profili in tunnel (punti di emissione E4, E20, E22):
La ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure analitiche di autocontrollo.
- b) Operazioni di saldatura, distensione (punti di emissione E18, E19, E33 dopo la trasmissione delle analisi di avvio impianto):
- c) Operazioni di produzione calore con impianto di combustione a metano avente potenza potenziale termica nominale pari a 523 kW posto a servizio del riscaldamento dell'aria per asciugatura post fase di brunitura
Punto di emissione E15

La ditta è esonerata dall'effettuare misure analitiche di autocontrollo annuali.

- ✓ i valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio riferite al normale funzionamento come definito in allegato VI alla parte V del D. lgs. n. 152/2006;
- ✓ i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 101,3kPa) ed al tenore di ossigeno di riferimento se previsto;
- ✓ per la quantificazione del numero di campioni (almeno tre per ogni parametro) e per la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate in allegato VI alla parte V del D. lgs. n. 152/2006, punto 2.3 e al paragrafo 5 delle linee guida camini "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera", pubblicato nel sito internet della Provincia di Treviso: www.provincia.treviso.it;
- ✓ per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e alla quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera

Punti di emissione	Sistema di abbattimento	Operazione di trattamento
E33	Filtro a tasche	saldatura

L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale a cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione;

le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione e devono essere documentate mediante la registrazione degli interventi effettuati;

qualunque interruzione del funzionamento degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata nell'esercizio degli impianti industriali, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

Accessibilità ai punti di campionamento e misura

Il punto di emissione E33 deve essere dotato di una presa per le misure e i campionamenti con diametro interno di 4 pollici, munita di flangia.

I punti di emissione E4, E20 e E22 devono essere dotati di prese per le misure e i campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera.

Tutti i punti di emissione sopra citati devono rispettare i requisiti relativi al posizionamento delle prese per misure e campionamenti e alle caratteristiche tecniche delle piattaforme di lavoro e le scale di accesso per misure e campionamenti alle emissioni in atmosfera, devono essere conformi a quanto riportato nel documento A.R.P.A.V. "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera" pubblicato sul sito internet della Provincia di Treviso: www.provincia.treviso.it. Non è consentito accedere alle sezioni di prelievo con dispositivi mobili.

Per tutte le emissioni in atmosfera non interessate al controllo analitico periodico, questa Amministrazione si riserva di chiedere, qualora ritenuto necessario, l'esecuzione di analisi assegnando un termine per la realizzazione delle opere necessarie all'esecuzione delle stesse (prese e scale di accesso).

Metodi analitici

- Metodo di cui alla norma UNI 16911-1 per la misura di velocità e portata dei flussi gassosi convogliati;
- Metodo di cui alla norma UNI CEN/TS 13649 per la caratterizzazione dei composti organici volatili;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 12619 per la caratterizzazione del carbonio organico totale in forma gassosa - metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 14385 per la determinazione dei metalli, in particolare, Cadmio, Nichel, Cobalto, Cromo VI. Per tutti i metalli il rispetto del valore limite di emissione si riferisce alla somma delle fasi solida e gassosa;
- Metodo di cui alla norme NIOSH 7908 e allegato 2 al D.M. 25/08/2000 per la determinazione dell'acido fosforico;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 14792 oppure alla norma UNI ISO 10849 per la determinazione degli ossidi di azoto.

Per la quantificazione di sostanze per le quali non sono definiti, dagli organismi UNI, CEN o ISO, metodi specifici di analisi, dovrà essere dettagliatamente documentata la metodologia utilizzata dal laboratorio di analisi.